



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 26 DEL 05/06/2017

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del d.l. n. 101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della l.r. n. 5/2014 dal 01.06.2017 al 30.06.2017.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 05 del mese di GIUGNO alle ore 19:15 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	X	
02)	Doni Giovanna	Assessore		X
03)	Smeralda Paolo	Assessore	X	
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore	X	

Assente: Doni Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

.....
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano
F.to Francesco Cateno Grioli

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Giovanna Crisafulli



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

- Ufficio del Sindaco -

P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE:

IL SINDACO

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del d.l. n. 101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della l.r. n. 5/2014, dal 01.06.2017 al 30.06.2017.

PREMESSO CHE:

- presso il Comune di Ali (ME) svolgono attività lavorativa n. 19 soggetti con contratto di diritto privato, a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, di cui alle LL. RR. n. 85/95 e n. 16/2006 (*Allegato a1*);
- con Delibere di Giunta Municipale nn. 73, 74, 75 e 76 del 22/11/2011 veniva approvata la proroga del contratto delle predette n. 19 unità;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 5 del 15/01/2015 i suddetti 19 contratti, a tempo determinato e parziale, sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01/01/2015 al 31/01/2015;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 10/02/2015, i suddetti contratti sono stati prorogati senza soluzione di continuità, dal 01/02/2015 al 30/04/2015, e che con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 14/05/2015, gli stessi sono stati prorogati dal 01/05/2015 al 31/12/2015;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 07 del 11.03.2016, i suddetti contratti sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2016 al 31.03.2016;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 30.03.2016, i contratti di cui sopra sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01.04.2016 al 31.12.2016;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 01 del 11.01.2017, i contratti di cui sopra sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2017 al 28.02.2017;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 06 del 11.04.2017, i contratti di cui sopra sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01.03.2017 al 30.04.2017;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 5.05.2017, i contratti di cui sopra sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, dal 01.05.2017 al 31.05.2017.

PREMESSO altresì:

- ✓ **CHE** presso il Comune di Ali (ME) svolgono attività lavorativa anche n. 2 soggetti a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, provenienti dal bacino ASU, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003, (*allegato a2*);
- ✓ **CHE** i suddetti lavoratori sono stati avviati, dal Comune di Ali, sulla scorta della modifica del programma di fuoriuscita ex art. 5 della L.R. n. 24/2000, con Delibera di Giunta Municipale n. 28 del 27.04.2010;
- ✓ **CHE** i due lavoratori socialmente utili di cui sopra, con contratto di diritto privato quinquennale, sono stati avviati dall'Ente a far data dal 01.12.2011, a seguito dell'approvazione del piano finanziario delle misure di fuoriuscita dal bacino dei L.S.U., *con D.A. 19 febbraio 2011 n. 23/2010/AG/V, per n. 2 lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2000 (ex circolare Assessoriale n. 331/99)*;

CONSIDERATO che i suddetti due contratti di diritto privato quinquennale sono scaduti il 30.11.2016, e che l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Municipale n. 62 del 14.12.2016, ha prorogato la prosecuzione del rapporto di lavoro dei due soggetti in questione fino al 31.12.2016, equiparandoli ai lavoratori di cui *all'allegato a1*), anche al fine di non interrompere la continuità lavorativa, stante il "*permanere del fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali dell'Ente volte ad assicurare i servizi già erogati*".

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 5.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale da ultimo si è provveduto da ultimo a prorogare l'efficacia dei contratti di cui sopra, senza soluzione di continuità, dal 01.05.2017 al 31.05.2017;

ATTESO CHE

- con delibera di Giunta Municipale n. 56 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relazione ex art. 27 l.r. n. 3/2016;
- con delibera di Giunta Municipale n. 20 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ricognizione della dotazione organica del personale – anno 2017;
- con delibera di Giunta Municipale n. 21 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2017;
- con delibera di Giunta Municipale n. 22 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2017-2018-2019;

RILEVATO che, allo stato, l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, stante il decorso del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017, nonostante sia stato avviato il procedimento di approvazione del predetto bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo

determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

- che il comma 9 dell'art. 4 del d.l. n. 101/2013, come modificato con il cd. *“decreto mille proroghe, approvato dal CDM in data 29 dicembre 2016*, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare - fino al 31.12.2017 - i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n. 5/2013 FP ha definito *“proroga finalizzata”*, individuandola come *“disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato”*;

- che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della l.r. n. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. n. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. *“proroga finalizzata”* fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 280/1997, come recepiti dalla l.r. n. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, *“la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101”* e successive modifiche ed integrazioni;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 426, della L. 190/2014 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR) in conseguenza del *“congelamento”* delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424, nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberanti del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31.12.2018 e, conseguentemente, le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono autorizzate fino al medesimo termine del 31.12.2018;

- che per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit., come modificato dall'art. 3 c.3 del su richiamato cd. *“decreto mille proroghe, approvato dal CDM in data 29 dicembre 2016*, ha previsto la possibilità di derogare, per la *“proroga finalizzata”*, ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente *“a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno”*;

- che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della l.r. n. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. n. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. *“proroga finalizzata”* fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 280/1997, come recepiti dalla l.r. n. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, *“la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101”* e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dell'orientamento interpretativo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione Sicilia, secondo cui la "proroga finalizzata" è strettamente funzionale all'attuazione del programma del fabbisogno di personale in cui sono autorizzate - nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari - le stabilizzazioni del personale di cui all'art. 4, comma 6 del richiamato d.l. n. 101/2013 (cfr. deliberazioni nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014, 259/2014, 47/2015, 55/2015), con la conseguenza che solo l'avvenuto avvio del programma delle stabilizzazioni legittima la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

VISTO

- l'art. 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla GU n. 302 del 30/12/2015, che ha differito al 31.12.2016 gli effetti dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto legge n. 101/2013;
- l'art. 1, comma 13, lett. b) del D.L. 30/12/2016, n. 244, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 a tutto il 31.12.2017;

CONSIDERATO

- che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014;
- che anche per l'anno 2017 è consentita - nelle regioni a statuto speciale - la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare - mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale - le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. n. 101/2013 (stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;
- che il processo di stabilizzazione - a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni - risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018, in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2015, l'art. 1, comma 424, e segg. della legge 190/2014 - con norma eccezionale - ha obbligato gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di riorganizzazione in atto;
- il comma 8 dell'art. 3 della Legge Regionale Sicilia n. 27 del 29 dicembre 2016 il cui testo prevede che "*La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma*";

DATO ATTO, pertanto, che allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 e s.m.i., la quale è consentita *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali dell'Ente volte ad assicurare i servizi già erogati”*.

CONSIDERATO tuttavia, che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn. 23/2013 e 18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudentiale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

VISTO che la vigente dotazione organica prevede i posti vacanti, pur se le risorse assunzionali di cui il Comune dispone non consentono la copertura degli stessi con contratti a tempo indeterminato;

EVIDENZIATO che con il richiamato art. 30 della l.r. n. 5/2014 la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni per la retribuzione del personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *“compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.”* (secondo la definitiva versione di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 2/2015);

ATTESO che in data 28.12.2016 l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la norma che autorizza la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato (di cui alla normativa in oggetto) vigenti negli EE.LL. alla data del 31.12.2016;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno - anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio - di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e nelle more del consolidamento del quadro della finanza pubblica, per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere fino al 31 maggio 2017, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2017, atteso che - come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n. 188/2014 - *“non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei*

lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime";

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una prosecuzione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità dei rapporti contrattuali, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Sicilia delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9-*bis* dell'art. 4 del d.l. n. 101/2013, come integrato dall'art. 1, comma 213, della l. n. 147/2013, e dall'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2016, n. 244 (legge di stabilità 2017) - in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art. 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 101/2013, cit.;

PRESO ATTO:

- ✓ del D.A./S.2 del 28.12.2016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con il quale è stato approvato il piano di riparto del contributo di cui al richiamato art. 30 comma 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii. per l'anno 2016 per l'importo complessivo di 181.900 migliaia di euro, a valere sulla missione 15, programma 3, capitolo 191310 del bilancio regionale esercizio 2016, approvato con L.R. 4/2016, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 14.07.2016, n. 4;
- ✓ che allo stato l'ARS ha provveduto in data 29.04.2017 all'approvazione della legge regionale di stabilità per l'anno 2017;
- ✓ che la richiamata legge regionale n. 27/2016, approvata in via definitiva dall'Assemblea Regionale Siciliana il 29.12.2016, prevede:
 1. al comma 12 dell'art. 3 uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 181.900 migliaia di euro per la copertura del fondo di cui all'art. 30, comma 7 e ss. della legge regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii, ovvero in misura pari alle risorse assegnate nel 2016;
 2. ai commi 13 e 14 una modifica del sistema di contribuzione delle spese sostenute dai Comuni per far fronte alle retribuzioni del personale precario, non collegando il contributo agli squilibri sull'aggregato spese del personale, ma qualificandolo in termini di *"contributo ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori precari"* del cd. Regime transitorio, con erogazioni trimestrali;

3. al comma 10 dell'art. 3 la garanzia della copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale a tempo determinato destinatario della proroga *“nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015;*

RITENUTO pertanto che il quadro normativo in corso di perfezionamento garantisce la copertura finanziaria all'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 e, comunque, con risorse pari nel complesso a quelle stanziare nel 2016 e ripartite con il richiamato D.A. n. 354 del 28.12.2016;

VISTA la legge n. 29 dicembre 2016 n. 28, che all'art. 1 che così recita: *“il Governo Regionale è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016 nonché secondo le note di variazione di cui alla presente legge e alla delibera legislativa “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario;*

ATTESO CHE l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2017, risulta allo stato assicurato dalla previsione tra gli stanziamenti di entrata del 2017, del bilancio finanziario 2016/2018 delle stesse risorse del 2016 derivanti dal Fondo Regionale di compensazione degli squilibri sulle spese del personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato – in assenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione o nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., -potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio;

RITENUTO, pertanto, opportuno – anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio – di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti a tempo determinato fino al 30.06.2017, nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale, per non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, in relazione al procedimento di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo e finanziario, in relazione, ai contratti di cui in premessa, si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi dell'Ente, fino alla sospensione cautelativa della prosecuzione degli stessi contrattisti;

DATO ATTO CHE in via prudenziale e nelle more della definizione del quadro della finanza pubblica regionale nonché della legge di stabilità regionale è opportuno procedere alla proroga dei contratti di cui trattasi dal 01.06.2017 fino al 30.06.2017;

CONSIDERATO, pertanto, di dover disporre senza soluzione di continuità la prosecuzione dell'attività lavorativa e dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco dal 01.06.2017 fino al 30.06.2017, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente;

PRESO ATTO CHE il suddetti contratti articolano l'orario di servizio in 24 ore settimanali e rilevato che, ricorrendo particolari esigenze, la Giunta Municipale e occorrendo i Responsabili dei servizi, con apposito provvedimento, possono stabilire l'integrazione oraria necessaria a fronteggiare le necessità dell'Ente;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI, in relazione alla presente proposta, i pareri favorevoli:

- ✓ del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- ✓ del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. Milleproroghe n. 244/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 30.12.2016, che autorizza la proroga al 31 dicembre 2017 nonché della L. R. 29 dicembre 2016, n. 27, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 31 dicembre 2016 che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2017, la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31/12/2016, con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A1), senza soluzione di continuità dal 01.06.2017 fino al 30.06.2017, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla l.r. 85/1995 e succ. mod..

3. Di autorizzare altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. Milleproroghe n. 244/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 30.12.2016, nonché della L. R. 29 dicembre 2016, n. 27, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 31 dicembre 2016 che ha previsto la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2017, la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31/12/2016 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A2), senza soluzione di continuità dal 01.06.2017 fino al 30.06.2017, dando atto che tali soggetti sono stati già destinatari delle misure di cui alla l.r. 21/2003 successivamente abrogata.

4. Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali che, tenendo conto dei trasferimenti regionali a tal uopo destinati, saranno previsti nel bilancio pluriennale 2017/2019, per l'annualità 2017, autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

5. Di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. n. 5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni.

6. Di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. n. 5/2014 e s.m.i, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero nell'ipotesi in cui i disegni di legge n. 1278 e 1279, già approvati dall'Assemblea Siciliana, non dovessero produrre gli effetti richiamati, o se nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017 o in altro analogo provvedimento normativo in materia finanziaria non dovessero essere previste adeguate risorse, di cui alla legge di sopra citata, compromettendo gli equilibri di bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione.

7. Di stabilire che nell'ipotesi di cui al precedente punto della presente deliberazione i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati, fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto, impiegando le risorse di bilancio disponibili, fatta salva la facoltà dell'ente di sospendere la prosecuzione dei contratti in essere per evidenti ragioni di equilibrio di bilancio comunale.

8. Di riservarsi di integrare e/o modificare il presente provvedimento alla luce di eventuali mutamenti del quadro normativo ed economico di riferimento, nonché delle circolari e/o direttive che saranno impartite dall'Assessorato Regionale competente.

9. Di dare atto che il pagamento delle mensilità derivanti dalla prosecuzione dei contratti a tempo determinato avverrà nei limiti dei dodicesimi (art.163 TUEL) e solo dopo il trasferimento delle risorse economiche a tal uopo destinate e trasmesse dal competente Assessorato Regionale.

10. Di demandare al Responsabile della competente Area l'adozione degli atti consequenziali, che provvederà a trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto di competenza, e all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

11. Di Pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

12. Di dichiarare, ai sensi di legge, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere in merito e la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro per garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
f.to Pietro Fiumara

"Allegato A"
LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ENTE
COMUNE DI ALI' (MESSINA)

CODICE FISCALE 010399640838
e-mail comunedialitecnico@virgilio.it
IBAN IT 30 01030 85860 00000056857

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	TITOLO DI STUDIO (1)	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE	DATA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO
1	DASCOLA	RITA	01/01/1966	D	24	16/08/2001
2	FERRARA	GIUSEPPA	21/03/1960	M	24	16/10/2001
3	TRIOLO	AURELIO	04/02/1969	O	24	01/01/2003
4	AGNELLO	MARIA ENZA	28/11/1969	O	24	16/04/2003
5	D'ANGELO	CARMELA	09/09/1960	O	24	16/04/2003
6	D'ANGELO	MARIA	15/11/1965	O	24	16/04/2003
7	DAVI'	CONCETTA	31/12/1969	O	24	16/04/2003
8	DAVI'	SANTA	21/07/1960	O	24	16/04/2003
9	GRIOLI	SANTA	24/07/1964	O	24	16/04/2003
10	RIZZO	NATALINA	14/12/1962	O	24	16/04/2003
11	AGNELLO	ANTONINA	11/03/1972	D	24	01/01/2007
12	COZZO	NATALA G.	25/12/1967	D	24	01/01/2007
13	CUCINOTTA	DOMENICA	11/08/1962	D	24	01/01/2007
14	DI BLASI	GIUSEPPINA	01/02/1964	D	24	01/01/2007
15	FERRARA	MARIA ANTONIETTA	16/10/1965	D	24	01/01/2007
16	FUMARA	PAOLA C.	30/05/1966	D	24	01/01/2007
17	SMERALDA	CATENA	11/08/1965	D	24	01/01/2007
18	COZZO	CARMELA	02/12/1956	M	24	01/01/2007
19	D'ANGELO	GIOVANNA	21/04/1964	O	24	01/01/2007

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)

IL SINDACO

F.to Pietro Fiumara

"Allegato A"
LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

ENTE

COMUNE DI ALI' (MESSINA)

CODICE FISCALE

0|0|3|9|9|6|4|0|8|3|8

e-mail

comunediatali@virgilio.it

IBAN

IT 30 Z 01030 85860 000000056867

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	TITOLO DI STUDIO (1)	ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE	DATA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO
1	CONTI	MARIA	20/12/1973	O	24	01/12/2011
2	MANGIAMELE	GIUSEPPINA	12/03/1969	O	24	01/12/2011

1) indicare il titolo di studio con il quale risulta inserito nelle graduatorie provinciali (O - M - D - L)

IL SINDACO

F.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALI'
Città Metropolitana di Messina
CAP 98020 - Via Roma n.45
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del d.l. n. 101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della l.r. n. 5/2014 dal 01.06.2017 al 30.06.2017.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Alì 05/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

f.to Pietro Fiumara

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Alì, 05/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

IL SINDACO

f.to Pietro Fiumara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____
(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05 Giugno 2017**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, **05 Giugno 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanna Crisafulli

L'originale della presente deliberazione è depositata agli atti d'ufficio.